

Commercialisti, prelievi sospetti da segnalare

Antiriciclaggio

Il professionista era tenuto a osservare le previsioni di Bankitalia sui contanti

La Cassazione accoglie il ricorso del Mef che aveva sanzionato l'omissione

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Il commercialista deve effettuare la segnalazione di operazione sospetta della società cliente di cui tiene la contabilità che ha effettuato numerosi ed ingenti prelevamenti per contanti dal conto bancario. A fornire questa indicazione è la Cassazione con la sentenza n.2129.

Una Srl effettuava 132 prelievi di contante (per 8.843.600 euro) compiuti fino al 31 dicembre 2007 (quando era applicabile la precedente disciplina antiriciclaggio) e in 54 prelievi di contante (per 3.214.000 euro) compiuti fino a giugno 2008 (in vigore della nuova disciplina di cui al Dlgs 231/2007), per un ammontare complessivo di 12.057.600 euro. Al commercialista che seguiva la contabilità della società il ministero dell'Economia irrogava la sanzione per omessa effettuazione della segnalazione di operazione sospetta

Mentre il tribunale riduceva la sanzione, la Corte di Appello l'annullava ritenendola illegittima. In particolare il giudice di secondo grado evidenziava che l'obbligo di segnala-

zione dell'intermediario (nella specie, il commercialista) presuppone il sospetto che il denaro provenga da delitti di riciclaggio (secondo la precedente previsione normativa) o da operazioni di riciclaggio (in base alla norma in vigore). Nella specie pure essendo verificati dei numerosi prelevamenti per contanti in un ristretto arco temporale, la successiva rivendita della merce mediante regolare fattura e il pagamento della compratrice mediante assegni bancari, dimostrava l'assenza concreta di elementi che potessero anche minimamente fare sospettare della provenienza illecita del denaro e, quindi, imporre al commercialista una parti-

colare attenzione ed un sospetto meritevole di segnalazione anche per gli elevati importi delle cessioni.

Il ministero ricorreva per Cassazione eccependo che la Corte d'appello non avesse valorizzato i 186 prelievi di denaro contante, compiute dalla società in poco più di due anni, per un totale di oltre 12 milioni di euro; e non aveva poi valutato i chiari elementi di anomalia della fattispecie concreta, riconducibili all'impiego sistematico di denaro contante da parte della società. Tali prelevamenti venivano asseritamente utilizzati per acquisto di merce da rivenditori privati ma le operazioni erano registrate in modo lacunoso e carente (rivenditori non generalizzati sui documenti di acquisto, assenza della firma per quietanza, assenza della targa del veicolo che effettuava il trasporto e il relativo orario eccetera)

La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il professionista non avesse osservato le previsioni della Banca di Italia sull'individuazione di operazioni sospette in tema di prelevamenti per contanti. Al riguardo va rilevato che in realtà il documento cui fa riferimento la Suprema corte sembra essere quello al tempo emanato per gli intermediari finanziari e non per i professionisti dell'area economico contabile (peraltro in epoca successiva alla contestazione dei fatti). Non è noto se l'istituto di credito, presso cui sono stati eseguiti i prelevamenti per contanti, abbia effettuato la segnalazione di operazione sospetta e se, in difetto, siano state mosse analoghe contestazioni. A ben vedere il primo ente obbligato a individuare l'eventuale anomalia era proprio la banca e non già il professionista.

I NUMERI DELLE SOS

Uif, in calo le segnalazioni

Le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif, la Financial unit italiana, sono risultate in calo di oltre il 10% nel secondo semestre del 2023. Il dato però non è da considerare negativo, spiega la Uif, che ricorda di aver chiesto una maggiore selettività nell'invio delle segnalazioni. Nel semestre, quindi, la Uif ha ricevuto 72.811 segnalazioni (Sos), portando a 150.418 il numero di quelle complessivamente ricevute nel 2023, in calo del 3,2% rispetto al precedente anno.